

Programma per l’attuazione di uno studio finalizzato all’Elaborazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e del dossier di candidatura del Distretto Rurale del territorio del Valdarno Superiore.

MACRO-FASE “B” del Piano esecutivo di dettaglio

Individuazione esigenze aggiornamenti legislativi regionali



Morus Alti Campi s.r.l.

INDICE

§		<i>Pag.</i>
1	Introduzione	3
2	Il recepimento del D.lgs. 228/2001 da parte delle Regioni	5
3	Bibliografia	9
4	Proposta (bozza) per relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale	10
5	Proposta di articolato del disegno di legge regionale	12

1. Introduzione

I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, sono, in ordine di tempo, l'ultima declinazione tematica della vasta categoria dei distretti produttivi, forma aggregativa promossa inizialmente con una legge del 1991 (L. 317/92) e seguita poi da molte altre. Da osservare che il periodo di riflessione e produzione legislativa non ha certo giovato a una comprensione e affermazione del modello distrettuale avendo di fatto generato un quadro regolatorio complesso e disperso in quasi un ventennio di interventi normativi, spesso disomogenei e senza una chiara regia centrale come si sarebbe dovuto aspettare dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, primo proponente e responsabile del D.lgs 228/2001.

Negli anni si dovrà osservare come muta, più volte, l'atteggiamento del legislatore nei confronti dei diversi strumenti e della distrettualità in genere, senza tuttavia mai arrivare a riconsiderare l'impianto strategico complessivo, in un quadro programmatico più organico e soprattutto unitario, in cui raccordare strumenti, risorse e soggetti, anche qualificando e armonizzando i rapporti con le Regioni attraverso un utilizzo mirato e convergente dei nuovi strumenti di *governance*.

Dopo il 2001, il legislatore nazionale ha continuato a porre i distretti all'interno dei provvedimenti dedicati a sostenere strumenti per l'innovazione e lo sviluppo economico – invero ascrivibili più alla categoria dei provvedimenti straordinari e urgenti, anziché degli interventi strategici – indirizzati al sostegno del sistema delle imprese, in particolare piccole e medie, spesso accomunando i distretti industriali e i distretti rurali e agroalimentari di qualità in medesime tipologie di provvedimenti.

Nel lungo, e indubbiamente tortuoso, percorso che si svolge in rapporto alla definizione e promozione del modello distrettuale, è però il periodo che va dal 2006 al 2009 che porta elementi di chiarimento e di concreto interesse verso queste forme aggregative.

Le tappe fondamentali sono la legge finanziaria nel 2006 e quella del 2007 in cui vengono per la prima volta definite in maniera esplicita quali sono le agevolazioni e le possibilità esclusive per i distretti; la nascita, sempre nel 2007, del nuovo modello aggregativo, quello delle reti d'impresa; il 2008, l'anno in cui si recepiscono le indicazioni di una sentenza della Corte Costituzionale di cui si parlerà in seguito; il 2009 con alcune norme per lo sviluppo dove si chiariscono ruoli e differenze tra distretti e reti d'impresa.

Vi è inoltre, nel 2007, un'importante sentenza della Corte Costituzionale che stigmatizza in maniera esaustiva e inequivocabile, obiettivi e scopi dei distretti così come ruoli e rapporti tra livelli istituzionali centrale e locali in materia di politiche distrettuali.

In virtù di tale attività normativa, lo strumento distrettuale trova una nuova possibilità di interpretazione, grazie anche all'introduzione della nozione di distretto produttivo, che attrae la nozione di distretto verso il modello organizzativo di imprese distrettuali aggregate, spostando l'enfasi dalla dimensione territoriale a quella associativa.

La finanziaria 2006 introduce la definizione di distretti produttivi, quali «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. L'adesione da parte di imprese industriali, dei

servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera». La definizione delle caratteristiche e delle modalità d'individuazione dei distretti produttivi sono rinviate a successivi decreti ministeriali.

Le disposizioni previste sono estese anche ai distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui all'art.13 del D. Lgs. 228/2001, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e ai consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'art. 36 della L. 317/1991, così uniformando tutte le situazioni di tipo distrettuale per considerare le loro rappresentanze come nuovi interlocutori particolari.

Interpretando il sistema produttivo come forma di auto-organizzazione delle imprese distrettuali, il soggetto giuridicamente abilitato a rappresentare il distretto è elevato a interlocutore diretto per la parte pubblica, con la facoltà di stipulare accordi nell'interesse delle imprese del distretto in due specifiche tipologie di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- **Fiscali.** Allo scopo di stimolare la crescita economica, ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES), su base concordataria agita dalla rappresentanza del distretto, può essere determinato il volume dell'imposta dovuta per un periodo triennale, andando così a formare il reddito imponibile del distretto, comprendente quello delle imprese aderenti che hanno optato per la tassazione unitaria. La ripartizione del carico di imposte tra le imprese «è rimessa al distretto che vi provvede in base a criteri di trasparenza, parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità». Analogo comportamento è previsto con riguardo ai tributi e alle tasse da versare agli Enti locali da parte delle imprese del distretto.

- **Amministrativi:** Per assicurare semplificazione ed economicità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si prevede che le rappresentanze dei distretti possano agire nell'interesse delle imprese e avviare le procedure occorrenti, ottenendo effetti per le imprese stesse. In questo caso, alle rappresentanze dei distretti è riconosciuta anche la capacità di verificare la sussistenza di «presupposti o requisiti, anche di legittimazione» necessari all'avvio di un procedimento, senza che ciò dia luogo ad altri accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione. È prevista la possibilità di avviare un unico procedimento distrettuale, con le caratteristiche sopra descritte, anche per accedere a contributi regionali, nazionali o comunitari, e in questo caso le rappresentanze dei distretti certificano il diritto all'accesso a tali agevolazioni da parte delle imprese rappresentate.

Inoltre, sono previste semplificazioni finanziarie al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle imprese aderenti, l'accesso al credito e la gestione del debito anche ai fini del recepimento dell'Accordo Basilea 2.

Per favorire la ricerca e lo sviluppo, è prevista l'istituzione di un'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Quale misura della novità delle norme introdotte, il comma 371 prevede di dare anzitutto un'applicazione in via sperimentale alle nuove disposizioni, a uno o più distretti per poi procedere a successive estensioni.

L'anno successivo, di nuovo nel quadro della legge finanziaria³⁶, integrando il precedente disposto con l'aggiunta dei commi 371 bis e ter, è introdotta la possibilità di riconoscere un contributo statale a progetti in favore di distretti produttivi adottati dalle Regioni, confermando la ferma volontà di sostenere le imprese aggregate nella forma organizzativa del distretto.

I nuovi provvedimenti seguono un percorso tortuoso, e devono anche essere sottoposti all'esame della Corte Costituzionale per le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Queste, asserivano l'incostituzionalità delle parti che attribuivano alla Stato la competenze di definizione delle norme di carattere economico, a loro giudizio, dopo le leggi “Bassanini”, passate dallo Stato alle Regioni.

Nel maggio 2007 la Corte Costituzionale rigettava dette eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalle tre Regioni e con un'articolata disquisizione, fissava dei punti fondamentali nel consolidamento della configurazione distrettuale nel panorama italiano.

La Corte, pur ammettendo una necessità di indicare una concertazione tra diversi livelli di Governo, concludeva nella sua sentenza, che la competenza sui distretti è da intendersi svolta pariteticamente sia dallo Stato sia dalle Regioni, in quanto è evidente lo spirito del legislatore nazionale che quando ha introdotto tali forme di aggregazione economica, ha pensato a strumenti per rafforzare l'intero “sistema-Paese” e non già solo porzioni territoriali locali.

La Corte pertanto indicava al legislatore, la riformulazione delle parti della norma in questione, con l'inserimento di opportuni richiami all'obbligo di concerto tra Organi Statali (Ministeri), Conferenza Stato-Regioni e Regioni interessate.

Così, recependo le prescrizioni della Corte, al fine di ripristinare la legittimità costituzionale le leggi finanziarie sono state integrate e modificate sia nel 2008 con il collegato alla finanziaria (art. 6-bis c.3), sia nel 2009 con la Legge 33 che introduce ulteriori e nuove modificazioni, entrate poi finalmente in vigore.

2. Il recepimento del D.lgs. 228/2001 da parte delle Regioni

Il recepimento del comma 3 del D.lgs. 228/2001, che affidava alle Regioni il compito di approvare una propria legge di riferimento sui distretti rurali (DR) ed agroalimentari di qualità (DAQ), è avvenuto in tempi e con modalità molto differenziate. Ad oggi sono quindici le Regioni che hanno adottato una specifica legge per l'individuazione dei distretti in ambito agricolo e rurale nel proprio territorio. La Liguria ha utilizzato il riferimento al D.lgs 228/2001 unicamente per dar vita a un distretto specializzato nella floricoltura¹. La Provincia di Trento ha invece istituito quello che di fatto è un distretto rurale² ma senza far riferimento al D.lgs. 228/2001.

Le uniche regioni che non hanno ancora uno strumento legislativo specifico sui distretti agricoli, sono la Valle D'Aosta, l'Emilia-Romagna, Umbria, Friuli-Venezia-Giulia e Molise, anche se per queste ultime in verità, dell'attività legislativa preparatoria a livello di uffici di Consiglio, è riscontrabile.

Il processo di adeguamento normativo da parte degli enti regionali è stato dunque molto lento. Su tale lentezza potrebbero avere influito due fattori, invero strettamente collegati: da una parte la resistenza al decentramento di ruoli e funzioni da parte delle Regioni; dall'altra il carattere “cedevole” del terzo comma dell'art. 13 del D.lgs. 228/2001, che ha delegato proprio alle Regioni il compito di promulgare una legge finalizzata all'individuazione dei distretti nel proprio territorio di competenza.

¹ L.R. n. 42/2001 - Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente

² L.Prov. n.15/2008 - Distretto Rurale del Garda Trentino

Per quanto riguarda il primo punto, la non immediata risposta da parte degli enti regionali, rispetto ad un provvedimento legislativo che aveva creato molte aspettative in diversi territori rurali, potrebbe essere spiegata con il timore di perdere una parte delle proprie competenze, affidando delle funzioni riguardanti lo sviluppo del territorio a coalizioni di attori locali “indipendenti” dalla potestà regionale.

Relativamente al secondo aspetto, non avendo definito le procedure di riconoscimento per i territori che intendono candidarsi e non accennando ad alcun modello di *governance* da adottare, la Legge d’Orientamento in agricoltura del 2001 ha creato non poche difficoltà ai fini di una trasposizione concreta nelle legislazioni regionali del modello genericamente proposto. Ne consegue l’estrema varietà procedurale e dei modelli gestionali delineati dalle diverse leggi regionali approvate, nonché una loro vaghezza, attuata solamente nei pochi casi in cui le Regioni hanno adottato un proprio regolamento attuativo.

Al di là della genericità definitoria del Decreto legislativo del 2001, le maggiori difficoltà riscontrate nell’applicazione dello stesso risiedono anche nella concettualizzazione materiale delle funzioni e degli ambiti di intervento da affidare al DAQ o al DR. In particolare, se per il primo è più facile ipotizzare un piano di sviluppo, dato che esso ruota attorno ad un prodotto coerente con le specificità locali e caratterizzato da una logica di specializzazione produttiva, lo stesso discorso non vale per il distretto rurale, poiché nello stesso prevale il concetto di diversificazione ed in tale contesto nessun settore produttivo, legato al settore primario, predomina sugli altri.

Nonostante le difficoltà interpretative, alcune Regioni si sono attivate approvando una propria legge di riferimento, e così accogliendo la sempre più pressante volontà di “autodeterminazione” di numerosi territori. La prima Regione a recepire il D.lgs. 228/2001 è stata la Liguria nel 2001, seguita dal Veneto e dal Piemonte nel 2003, dalla Toscana e dalla Calabria nel 2004, dall’Abruzzo³ e dalla Sicilia nel 2005, dal Lazio nel 2006 e infine dalle Marche nel 2012.

Nel 2001 la Basilicata si è mossa sul tema dei distretti in ambito extra agricolo e dei sistemi produttivi locali con una norma di poco antecedente al D.lgs. 228/2001. Con un proprio atto del 2003 ha quindi dato attuazione a quest’ultimo individuando le procedure amministrative di riconoscimento dei DR e dei DAQ.

Inoltre nel 2007, sia la Lombardia che la Puglia si sono dotate di normative “*per l’individuazione e la disciplina di distretti produttivi che abbiano i requisiti per usufruire dei benefici previsti dalla finanziaria 2006*” (Toccaceli, 2012). Con atti successivi hanno quindi disposto il riconoscimento e l’individuazione dei DR e DAQ ai sensi della Legge d’Orientamento del 2001⁴.

Da sottolineare che la normativa della Toscana prevede solo il riconoscimento dei DR, mentre quella ligure e quella siciliana riconoscono esclusivamente i DAQ.

Inoltre alcune Regioni (Toscana, Lazio, Piemonte e Lombardia) hanno anche adottato un regolamento d’attuazione, in cui sono stati inseriti gli aspetti procedurali da seguire per quelle aree che possiedono i requisiti e che intendono organizzarsi in forme distrettuali.

³ Nel 2005 la Regione Abruzzo ha disciplinato soltanto i distretti rurali, mentre per il riconoscimento del DAQ si è dovuto attendere fino a febbraio del 2011.

⁴ In particolare la Lombardia, sulla base della legge regionale del 2007, che promuoveva “la libera aggregazione delle imprese in distretti”, ha introdotto un’ulteriore categoria distrettuale non riferita al D.lgs. 228/2001. Si tratta dei “distretti di filiera”, “*sistemi produttivi di comparto ad elevata specializzazione caratterizzati da una forte integrazione di filiera tra gli operatori e da una rappresentatività significativa in termini economici a livello settoriale e regionale*”. Al momento i distretti di filiera lombardi riconosciuti sono sette.

Il riepilogo delle Regioni che si sono dotate di una propria legge per i distretti rurali ed agroalimentari, è illustrato nella seguente Tab. 1.

Tab. 1 – Leggi regionali di recepimento del D.lgs. 228/2001.

Regione	Legge	Titolo
Liguria	L.R. n. 42/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente
Piemonte	LR n. 26/2003	Istituzione dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità
	LR n. 29/2008	Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale del 12 maggio 1980, n.37
Veneto	LR n. 40/2003	Nuove norme per gli interventi in agricoltura. Titolo III - Distretti rurali e agro-alimentari di qualità
Basilicata	LR n. 1/2001	Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali
	DGR n. 1931/2003	Distretti rurali e agroalimentari di qualità. Procedure per la loro individuazione
Toscana	LR n. 21/2004	Disciplina dei distretti rurali
	Dgr n. 1269/2004	Distretti rurali. Approvazione modalità di presentazione e criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali
Calabria	LR n. 21/2004	Istituzione dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.
	LR. N. 6/2009	Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 21 del 2004 “Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità di Sibari”
Abruzzo	LR n. 18/2005	Istituzione dei distretti rurali
	LR n. 5/2011	Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ
Sicilia	LR n. 20/2005	Misure per la competitività del sistema produttivo
Lazio	LR n. 1/2006	Istituzione dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità
	Reg. reg. n. 5/2006	Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
Puglia	LR n. 23/2007	Promozione e riconoscimento distretti produttivi
	LR n. 10/2009	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia (art. 15)
Lombardia	LR n. 1/2007	Strumenti di competitività per le imprese e il territorio
	DGR n. 10085/2009	Determinazioni in merito ai requisiti per l’accreditamento dei distretti agricoli
	DDG n. 1757/2010	Disposizioni attuative per l’accreditamento dei distretti agricoli per le richieste presentate entro il 15 giugno 2010
	DGR n. 10525/2010	Disposizioni attuative per l’accreditamento dei distretti agricoli
Trento Prov. Aut.	L.Prov. n.15-4.08.2008	Distretto Rurale del Garda Trentino
Marche	LR n. 11/2012	Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
Sardegna	L.R. n. 16 del 7.08.2014	Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti
Campania	L.R. n. 20 del 8.08.2014	Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera

Fonte: elaborazioni su banche dati legislative regionali.

2.1. Organi dei distretti e loro funzioni (estratto da Toccaceli, 2012)

Nella generalità dei casi, salvo due eccezioni, il distretto attraverso i propri organi deve assicurare lo svolgimento:

- dei processi di **governance** a livello locale, che si esprimono soprattutto nel formulare indirizzi o nel redigere il progetto di distretto;
- di **funzioni operative e gestionali** connesse all’attuazione del progetto e al suo monitoraggio.

Inoltre, le Regioni che hanno emanato nuove leggi in questi ultimi anni, in modi diversi, hanno tenuto presente le indicazioni della finanziaria 2006, che ha concentrato l’attenzione sulle **rappresentanze dei distretti** come nuovi interlocutori rilevanti nell’interazione tra le imprese distrettuali (o di rete) e la parte pubblica, riconoscendo loro, tra l’altro, la facoltà di stipulare accordi e compiere azioni amministrative in nome e per conto delle imprese del distretto. Così l’individuazione del *rappresentante* del distretto è divenuta questione rilevante nelle legislazioni regionali successive al 2006.

Per assolvere alle due funzioni, le Regioni hanno compiuto scelte diverse, sinteticamente riepilogate nella Tab. 2.1, che possono essere ricondotte a due modelli prevalenti.

- Il primo modello ha carattere duale perché pone le due funzioni in capo a due distinti soggetti, uno dei quali può essere il Rappresentante del distretto. Sebbene non vi sia convergenza di denominazioni, il soggetto che deve assicurare lo svolgimento della *governance* ha normalmente carattere assembleare e deve fornire indirizzi per la formazione del progetto di distretto. Non è così nel caso della Consulta regionale dei distretti di Veneto e Sicilia che esplica la propria azione di *governance* e concertazione a livello regionale. Il soggetto gestore, che spesso assume la forma di società di distretto anche dal punto di vista civilistico, espleta le funzioni di gestione per l’attuazione del progetto e, in alcuni casi, anche per la gestione delle risorse assegnate ai progetti. In tutti questi casi la società, ha sempre una partecipazione pubblico/privata che rispecchia la composizione del partenariato. Nel caso del Veneto e della Sicilia queste funzioni sono state affidate al Rappresentante di distretto, che è una persona fisica che – solo nel caso veneto - ha ricevuto un formale mandato dalle imprese del distretto. Anche Piemonte, Calabria, Lazio hanno scelto questo modello.
- Il secondo modello a soggetto unico pone entrambe le funzioni in capo a un unico soggetto, che talvolta può acquisire la personalità giuridica. Abruzzo, Liguria, Puglia e Basilicata hanno adottato tale modello, anche in questo caso con notevoli differenze. Vale la pena sottolineare anzitutto che la Basilicata nel suo progetto di legge presentato nel 2011 ha previsto, tra l’altro, l’istituzione della società di distretto, passando così a una struttura duale.

Due Regioni fanno eccezione. La Lombardia, prevede unicamente l’istituzione in una forma societaria della Società di distretto, costituita solo da soggetti privati, incaricata di gestire le fasi gestionali di attuazione del progetto. Con i soggetti pubblici il distretto può stipulare appositi accordi, se funzionali al raggiungimento dei risultati.

La Toscana adotta l’organizzazione più informale, in cui lo svolgimento del dialogo e del confronto tra gli attori locali richiede solo la presenza di un coordinatore, ruolo che può essere assunto dalla provincia, ma sostanzialmente è lasciata ampia libertà di scelta agli attori locali, che in alcuni casi hanno intrapreso il percorso di costituzione di una società di servizi ad hoc.

Complessivamente, ad oggi (aprile 2016) si annoverano più di 70 distretti agricoli (nelle varie forme, distretto rurale, distretto agroalimentare, distretto di filiera, ecc.) che sono stati formalmente riconosciuti dalle rispettive Regioni.

Tab. 2 – Organi dei distretti e loro funzioni (esemplificazione riassuntiva di alcuni modelli)

Modelli	Regioni	Funzioni di <i>governance</i>	Funzioni gestionali	Rappresentanza	Modello giuridico
Duale	Veneto	Insieme dei partecipanti al distretto	Rappresentante di Patto		Mandato di rappresentanza
	Sicilia	Consulta regionale dei distretti	Rappresentante di patto		Persona fisica
	Piemonte	Tavolo di distretto	Società di distretto		Forma societaria o associativa
	Calabria	Comitato di distretto	Società di distretto		Forma societaria
	Lazio	Comitato di distretto	Società di distretto		Società per azioni anche consortile
Singolare	Abruzzo	Società di distretto			Società di capitali
	Basilicata	Comitato di distretto		---	Non indicato
	Liguria	Comitato di distretto		Presidente di distretto	Non indicato
	Puglia	Comitato di distretto		Presidente di distretto	Non indicato
Lombardia		---	Società di distretto		Forma societaria
Toscana		Soggetto coordinatore	---		Non indicato

Elaborazione su normative regionali vigenti (riadattamento da Toccaceli, 2012)

In definitiva, è possibile ricondurre i modelli organizzativi adottati dalle Regioni a tre interpretazioni prevalenti:

- distretto nella sua **accezione più informale di rete tra soggetti**, concepita per favorire il dialogo tra i diversi attori per perseguire obiettivi di sviluppo locale (è questo il caso della Toscana);
- distretto con una **specificità soggettività giuridica**, cui è assegnato il compito di riassumere nei suoi organi **funzioni di concertazione** tra i diversi attori locali e di **organizzazione economica e di filiera** (si riconoscono in questo modello la maggior parte delle Regioni);
- distretto come soggetto giuridico che associa alle precedenti funzioni anche quella di raccogliere, selezionare e finanziare progetti, in maniera non dissimile da un GAL (è questo il caso del Lazio).

3. Bibliografia

Careri P., D'Angelillo E., C. Marciàno (2013), *I Distretti Rurali ed Agroalimentari di Qualità in Calabria*, in Marciàno C. (a cura di) *Governance rurali in Calabria*, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Centro Stampa di Ateneo.

Toccaceli D. (2012), *Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle Regioni e le prospettive verso il 2020*, Rete Rurale Nazionale.

4. Proposta (bozza) per relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale

Disegno di Legge Regionale n.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 “Disciplina dei distretti rurali”

Relazione

La Regione Toscana, è stata tra le prime Regioni a recepire il D.lgs. 229/2001 ed è da sempre a favore della validità e della piena attuazione delle politiche distrettuali in agricoltura, in funzione di un'ineluttabile equipaggiamento strumentale per l'innovazione del proprio territorio.

La legge regionale 21/2004 tuttavia, a distanza di dieci anni, pur avendo consentito la nascita di 5 distretti rurali, ha mostrato da subito alcune criticità e punti di debolezza. Questi, sono andati via via aggravandosi, con il progredire del quadro normativo generale con la modifica o l'introduzione di leggi di settore che hanno generato una situazione di stallo nell'applicazione della legge regionale toscana e di fatto oggi reclamano una giusta rivisitazione.

L'urgenza per l'adeguamento della propria legge regionale è legata al fatto che il modello normativo allora concepito, è stato superato e oggi non è allineato a quella delle altre Regioni. Il fatto più rilevante è che così come ora configurata la L.R. 21/2004, impedisce di cogliere le agevolazioni e le opportunità specifiche introdotte dal legislatore nazionale, dopo il 2006.

Con con articolo 1, comma 368 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, infatti, sono stati introdotti rilevanti agevolazioni specificamente concepiti per i distretti produttivi, in materia di fiscalità, accesso al credito, semplificazione burocratica per le imprese.

Inoltre, nel 2007, con la sentenza n. 165, la Corte Costituzionale, si è espressa in modo chiaro per la corretta interpretazione del significato di distretto produttivo (accezione in cui rientrano tutti i distretti, compresi gli agroalimentari di qualità e i rurali), ruoli e le funzioni sia dei distretti stessi che delle Regioni e dello Stato; in relazione a detta sentenza, la Legge Regionale della Toscana in materia di distretti rurali, manifesta ancor più le sue carenze d'impianto normativo e richiama a un urgente bisogno di revisione.

Un aggiornamento della legge Regionale, è anche necessario per fare in modo che ci sia un coordinamento effettivo tra le politiche agricole e di sviluppo rurale della Toscana, e la strumentazione (politica e finanziaria) della Regione per attuare le stesse ed evitare così dispersioni di risorse e di riflesso, indebolimento del settore.

Vi è inoltre da evidenziare il legame tra distretti e il nuovo Regolamento europeo per lo sviluppo rurale 2014-2020, dove le aggregazioni locali che per l'Italia equivalgono ai distretti rurali, può generare importanti sinergie hanno potenzialmente un ruolo privilegiato per la gestione di alcune

misure a carattere territoriale, in ragione di loro caratteristiche peculiari e della loro assimilazione ai "cluster" europei; la mancanza di attenzione e richiami specifici ai distretti rurali nei documenti che accompagneranno la fase di programmazione regionale del nuovo Regolamento, rischiano di disperdere molte energie e occasione di concentrazione degli investimenti.

Nello specifico, il presente disegno di legge, affronta un profondo rimaneggiamento della precedente norma, con sostituzioni pressoché integrale del precedente articolato e l'aggiunta di nuovi articoli che agevolano e rendono più efficace la sua applicazione e soprattutto la funzionalità in chiave moderna dei distretti ad essa riferita.

Proprio per far in modo che la Toscana sia dotata di uno strumento normativo che garantisca pari opportunità tra i suoi territori rurali e quelli delle altre regioni Italiani, il modello legislativo adottato è quello prevalente nel gruppo delle Regioni che hanno recepito il D.lgs 228/2001. Nondimeno sono stati attentamente considerati gli elementi di chiarimenti e innovazione derivanti dalla L.... dalla sentenza 165/2007 della Corte Costituzionale e dal nuovo Regolamento dell'Unione Europea CE / per lo sviluppo rurale 2014-2020.

Il risultato di questa attenta rielaborazione, in sintesi, ha portato a:

- rafforzare la scelta della Regione Toscana nel consentire la candidatura a distretto rurale, dal basso, ovvero per interesse e iniziativa delle comunità locali attraverso autocandidature con il coinvolgimento degli enti territoriali locali e di tutte le forze economiche e sociali dei territori interessanti;

- individuare un percorso meglio definito e puntualizzato nelle caratteristiche dei territori eleggibili, nella tempistica, per la presentazione, il vaglio e l'approvazione delle candidature;

- introdurre la configurazione gestionale duale, ripresa dalla maggior parte delle norme regionali italiani con la presenza di due organismi responsabili, con strutture, ruoli e funzioni differenziate, ovvero il Comitato di distretto e la Società di distretto; una configurazione che è l'unica che garantisce di cogliere appieno le agevolazioni nazionali nonché le opportunità legate al quadro dei programmi di sostegno finanziario europeo;

- stigmatizzare competenze e attività specifica della Regione per ciò che riguarda regolamentazione, sorveglianza e sostegno ai distretti rurali anche in chiave di normalizzazione dei finanziamenti specificamente dedicati;

- rendere possibile una giusta considerazione dei distretti rurali nella nuova programmazione dello sviluppo regionali 2014-2020, al fine di mettere a sistema forze e risorse ed evitare dispersioni finanziarie e mancata capitalizzazione a lungo termine delle politiche regionali.

Da evidenziare che nonostante la possibilità di cogliere l'occasione per omologare la normativa toscana a quella della maggioranza delle altre regioni italiane, si è confermata la scelta di non introdurre la figura del distretto agroalimentare di qualità, strumento aggregativo che dopo l'introduzione, attraverso l'articolo 3 comma 4-ter della Legge 9 aprile 2009 n. 33, del nuovo modello di cooperazione tra aziende che va sotto il nome di rete d'impresa, è da considerarsi ormai obsoleto o quantomeno meno appetibile per gli operatori agro-alimentari, rispetto alla rete.

5. Proposta di articolato del disegno di legge regionale

Disegno di Legge Regionale n.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 “Disciplina dei distretti rurali”

Introduzione e articolato

VISTO l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che definisce i distretti rurali e demanda alle Regioni di provvedere alla loro individuazione;

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 “Disciplina dei distretti rurali”;

VISTA la Delibera N .1269 del 13-12-2004 L.R. 21/2004 - Distretti rurali. Approvazione modalità di presentazione e criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali (art. 4 comma 1).

VISTA la DGR n. 100 del 24/01/2005 “Costituzione Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali”;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 366 e seguenti;

VISTA la Legge n. 296/2006

VISTA la sentenza n. 165/2007 della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2007, n. 19 – Prima serie speciale);

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTA la Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 3;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTA la Legge Regionale della Toscana n. 65 del 29/12/2010, Art. 21 “Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale”

VISTA la Deliberazione 17 ottobre 2011, n. 869, “L.R. n. 21/2004, art. 4, comma 2, - Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento. Revoca DGR n. 100 del 24/01/2005”.

Legge n. 122/2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. – art. 42

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, “Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

.....altroeventuali ulteriori declaratorie introduttive....

.....

CONSIDERATI gli indirizzi nazionali (*position paper*) per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 resi noti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell'ambito della attività negoziali tra Stati Membri e Unione Europea;

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

RITENUTO di dover predisporre il presente decreto in coerenza alla strategia regionale in materia di sviluppo e promozione dei sistemi territoriali locali e delle aree rurali in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale Toscana 2014-2020;

A termine delle vigenti disposizioni di legge, ritenuto di dover provvedere in merito:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 2 (Definizioni)

1. Sono definiti distretti rurali i sistemi economico-territoriali organizzati in apposite forme aggregative, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi ed aventi le seguenti caratteristiche:

- a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;
- b) identità storico-geografica omogenea;
- c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
- d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con intenti di conservazione attiva e valorizzazione del paesaggio, tradizioni e vocazioni naturali del territorio.

Art. 2

1. L'articolo 3 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 3 (Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) la presenza di attività e funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una

comune base territoriale ed organizzate in funzione della scelta del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali;

b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o significative per l'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale e di rilevante interesse sociale e culturale;

c) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica, ricerca applicata e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativi, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale;

f) un'identità storica e paesaggistica omogenea, anche determinata dalla presenza di aziende agricole a conduzione familiare radicate nel territorio.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 necessari ai fini dell'individuazione, i distretti rurali possono essere caratterizzati dalla presenza di ogni altro strumento programmatico o organizzativo presente sul territorio con intenti di promozione e sviluppo di tipicità locali;

3. Possono far parte dei distretti rurali aree agricole periurbane che, pur in contesti di forti dinamiche insediative extra agricole, presentano uno spiccato interesse agricolo di carattere multifunzionale coerente con le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 3

1. L'articolo 4 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 4 (Procedure per l'individuazione dei distretti. Comitato promotore)

1. I distretti sono individuati e riconosciuti dalla Regione, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da enti, organismi e soggetti privati rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, auto costituitisi in partenariato mediante accordo scritto.

2. La Giunta regionale, acquisito i pareri sia della competente Commissione consiliare, sia del Comitato di valutazione di cui al successivo comma 3, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di riconoscimento, individua e riconosce i distretti con propria deliberazione.

3. La valutazione delle istanze di riconoscimento è demandata ad un comitato designato dalla Giunta regionale, denominato Comitato di valutazione, composto da tre funzionari regionali appartenenti al Settore competente in materia di distretti rurali - Area Sviluppo Rurale della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - ed individuati dal relativo dirigente responsabile del procedimento; eventuali richieste di integrazioni della documentazione di accompagnamento alla domanda di riconoscimento del distretto, possono essere rivolte agli interessati una sola volta entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza;

4. Al fine di una corretta attività di costruzione dell'istanza di individuazione e di riconoscimento del distretto, i soggetti indicati al comma 1 possono costituire un comitato, denominato Comitato promotore, con l'incarico di promuovere e coordinare, nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di riconoscimento e la costituzione degli organi di gestione del distretto di cui all'art. 7, tutte le attività utili al raggiungimento dell'obiettivo distrettuale. Il comitato promotore può anche assumere la forma di associazione temporanea tra i suddetti enti ed organismi e le imprese interessate, allo scopo di attivare opportunamente ogni possibile iniziativa progettuale, intesa come azione preliminare ed in favore della successiva dimensione distrettuale.

5. La deliberazione di individuazione e di riconoscimento del distretto, corredata da allegato cartografico con la rappresentazione dei confini del distretto, è adottata dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'acquisizione dei pareri di cui al comma 2, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i trenta giorni successivi;

6. Il procedimento si intende in ogni caso concluso favorevolmente per gli interessati se l'Amministrazione Regionale non comunica ai proponenti, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, l'eventuale provvedimento motivato di diniego. In tal caso il distretto è automaticamente riconosciuto e permane l'obbligo della pubblicazione del provvedimento come indicato al precedente comma 5.

Art. 4

1. L'articolo 5 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 5 (Piano di Distretto)

1. Il Piano di Distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, adeguando il proprio bilancio in funzione di eventuali necessità di specifica copertura finanziaria del piano stesso con fondi regionali e tenuto conto di effettiva disponibilità finanziaria.

3. Il Piano di Distretto è elaborato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di riconoscimento, dagli organi di gestione del distretto di cui all'art. 7, ovvero, nelle more di costituzione di questi ultimi, dal relativo Comitato Promotore.

4. Il Piano di Distretto ha validità triennale e può essere finanziato anche per stralci annuali.

5. Il Piano di Distretto, in particolare, contiene:

a) la descrizione del partenariato attivato;

b) la forma del soggetto gestore, l'indicazione dei soggetti, pubblici e privati, che lo compongono e le funzioni svolte dallo stesso, nel rispetto dell'art. 7 comma 1, nonché la composizione e le norme di funzionamento del Comitato di Distretto di cui all'art. 7 comma 4 ;

c) una dettagliata relazione concernente:

1) la situazione esistente e le prospettive delle principali filiere produttive e di servizi dell'area distrettuale;

- 2) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal Piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi, ed una zonizzazione vocazionale; nel caso di compresenza di aree urbane ed aree rurali, la cartografia potrà approfondire in dettaglio le superfici effettivamente ricadenti nei confini del distretto e quindi nella propria competenza gestionali, sino a livello di foglio di mappa catastale;
- 3) l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;
- 4) la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale in base ai requisiti stabiliti dall' art. 3, ed in coerenza con le analisi e le strategie degli strumenti legislativi e normativi di settore a livello regionale, nazionale, europeo;

d) la rappresentazione della strategia perseguita con:

- 1) l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- 2) l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione degli strumenti di cui alla precedente lettera c) punto 4) ed alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;
- 3) la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

e) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo:

- 1) le risorse derivanti direttamente da specifici stanziamenti regionali in favore dei distretti di cui al successivo art. 11, e la relativa destinazione nel rispetto di quanto disposto nel successivo art. 14 comma 1;
- 2) le risorse che si intende reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale;
- 3) le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati;

f) una relazione programmatica che individua i progetti prioritari e di interesse generale del distretto.

6. La deliberazione di adozione del Piano di Distretto è pubblicata sul BURT entro trenta giorni dall'atto decisionale.

7. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità del Piano di Distretto sono avviate le procedure per l'elaborazione e l'adozione del nuovo piano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5

1. L'articolo 6 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 6 (Attuazione ed aggiornamento del Piano di Distretto)

1. Il Piano di Distretto è attuato mediante le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti di sviluppo finanziabili, in tutto o in parte, con le risorse gravanti sullo stanziamento di cui al successivo art. 11, i quali si distinguono in:

1) progetti realizzati direttamente dalla Società di Distretto di cui all'art. 7 comma 1;

2) progetti coordinati dal Società di Distretto e realizzati da terzi individuati secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata;

b) progetti finanziabili con le risorse reperite attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ovvero con le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

2. Nel corso del triennio di validità del Piano di Distretto, la Giunta regionale, può aggiornare il piano stesso, anche su proposta di uno o entrambi gli organismi responsabili della gestione del distretto di cui all'art. 7, sulla base di un'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico dell'area, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 9.

Art. 6

1. L'articolo 7 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 7 (Società di Distretto, Comitato di Distretto e relative funzioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di individuazione e riconoscimento del distretto, il Comitato promotore promuove la costituzione di un soggetto giuridico di diritto privato, nella forma di una società di capitali, a responsabilità limitata o per azioni, anche consortile, denominata Società di Distretto, di cui fanno parte a maggioranza del 50% più uno, enti privati.

2. Qualora il Piano di Distretto interessi aree in cui insistono altri strumenti per la pianificazione e promozione dello sviluppo locale, quali programmi Leader, strade dei prodotti tipici, piani e progetti consortili di settore, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, i soggetti responsabili di tali strumenti, attraverso conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/1990 e della Legge 340/2000 e s.m.i., attivata da qualsiasi organismo pubblico locale, di concerto con l'Ente Regione, possono entrare a far parte, in base alla propria natura giuridica e attività, della Società di Distretto ovvero del Comitato di Distretto.

3. La Società di Distretto cura l'attuazione del Piano di Distretto assicurando rapporti di sinergia e collaborazione con il Comitato di Distretto di cui al seguente comma 4, verificando, in particolare:

a) la rappresentanza unitaria degli interessi del distretto sia verso l'interno del proprio territorio di competenza sia verso l'esterno,

b) la promozione ed il coordinamento, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, dell'elaborazione, del cofinanziamento e della realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 comma 5 lettera f della presente Legge, e della connessa presentazione alla Regione per il relativo finanziamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 35 comma 2, lettera i) del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- c) le eventuali proposte di aggiornamento del Piano di Distretto;
- d) la predisposizione e la trasmissione di una relazione annuale che include una dettagliata descrizione della gestione delle risorse finanziarie attribuite con particolare evidenziazione dei seguenti aspetti:
- 1) grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di Distretto;
 - 2) grado di attuazione del Piano di Distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;
 - 3) livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.
4. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito, il partenariato locale promotore del distretto, costituisce con atto scritto, un organo collegiale tra le parti pubbliche e le rappresentanze economiche e sociale del territorio e tutti gli organismi che svolgono ruoli e attività a carattere collettivo e pubblico, denominato Comitato di Distretto. La struttura e il regolamento di funzionamento del Comitato sono stabiliti e comunicati entro 30 giorni dalla costituzione, alla Direzione Regionale Agricoltura. Il Comitato di Distretto può essere costituito anche in forma di associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, Capo III; il numero massimo di componenti è fissato in 21 membri;
6. Al fine di una coerenza con altri strumenti legislativi regionali e con l'obiettivo di evitare duplicazioni e aggravii dei costi della gestione amministrativa locale, gli enti facenti parte il Comitato di Distretto individuano le migliori modalità per l'ottimizzazione di ruoli e utilizzo delle risorse.

Art. 7

1. L'articolo 8 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 8 (Progetti di sviluppo dei distretti rurali)

1. La Regione, in conformità ai contenuti del Piano di Distretto di cui all'art. 5, finanzia progetti di sviluppo dei distretti, elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.
2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui all'art. 5 comma 5 lettera f), che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali;
 - b) sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo locale con particolare riguardo al recupero e valorizzazione di prodotti, processi e servizi legati alla tradizione e alla vocazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari locali;
 - d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

3. La Regione non ammette a finanziamento i soggetti di cui al comma 1 che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e non si attengono alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dalle discriminazioni, pari opportunità, contrasto alla criminalità organizzata e al fenomeno dell'usura.

Art. 8

1. L'articolo 9 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 è così sostituito:

Art. 9 (Adeguamento o soppressione dei distretti)

1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'art. 4 comma 1 e sentito il parere del comitato di valutazione di cui all'art. 4 comma 3, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali dei distretti o sopprimere i distretti stessi, tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

Art. 9

1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 21 del 5 aprile 2004 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 10 (Norme transitorie e disposizioni specifiche per iniziative progettuali dei distretti)

1. Considerata l'attuale fase di adeguamento della programmazione delle politiche regionali per i settori agricoli, forestali e di sviluppo rurale, in conseguenza dei nuovi indirizzi comunitari e nazionali e allo scopo di consentire alla Regione di poter disporre di riferimenti concreti per la migliore taratura della propria azione politico-settoriale e di programmazione socio-economica-finanziaria, è riconosciuta agli organi di gestione dei distretti, una volta costituiti ovvero una volta esperite le procedure di adeguamento strutturale in base alle disposizioni indicate all'art. 7 della presente Legge, la facoltà di presentare ai competenti Uffici Regionali proposte per l'attuazione dei rispettivi contratti di distretto anche in forma di stralci parziali, nonché di specifici progetti anche a carattere di sperimentazione e di interesse della Regione per impliciti contenuti di valenza generale per l'intero territorio toscano.

2. Nelle more della messa a regime delle procedure conseguenti la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti settoriali connessi alle programmazioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di agricoltura e sviluppo rurale, la Regione può concedere ai soggetti di cui agli all'art. 7, contributi finanziari o co-finanziamenti specifici per gli scopi e per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 1, fatte salve compatibilità di bilancio dell'Ente Regionale ovvero in relazione ad attivabili disponibilità derivanti da fondi nazionali e comunitari.

3. In relazione ad esigenze di relazione con enti e soggetti sia pubblici sia privati che nel medesimo territorio o in territori contigui, svolgono attività o sono destinatari di competenze riconducibili a quelle attribuite ai distretti rurali, gli organi gestionali di questi ultimi, avranno cura di intraprendere e attuare ogni iniziativa per la creazione di rapporti anche formali, tesi al

migliore sviluppo di collaborazioni e sinergie operative nell'esclusivo obiettivo del miglioramento del quadro socio-economico ed ambientale delle zone regionali interessate.

Art. 11 (*Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti*)

1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, acquisito nei casi necessari il concerto con gli altri Assessorati competenti, adotta, attraverso procedimento negoziale, il provvedimento di concessione dei finanziamenti relativi ai piani e ai progetti trasmessi dalla Società di Distretto;
2. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai piani e ai progetti alla Società di Distretto, è effettuata dalla Regione entro trenta giorni dalla concessione con le seguenti modalità:
 - a) acconto del 30% delle spese ammesse a finanziamento, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10 % dell'importo dell'acconto;
 - b) ulteriore acconto del 30%, previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori in cui si rendiconti la realizzazione di almeno la metà del progetto ammesso a finanziamento;
 - c) saldo, previa presentazione della rendicontazione finale attinente alla realizzazione del piano o del progetto ammesso a finanziamento.
3. Su delega della Regione il distretto può essere incaricato della gestione di finanziamenti destinati a enti o operatori del proprio territorio di competenza; l'erogazione di detti finanziamenti relativi, con beneficiari finali soggetti diversi dalla Società di Distretto è effettuata, per conto della Regione, dalla Società di Distretto stessa, con le modalità previste dal comma 2, con procedure di evidenza pubblica e in rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 12 (*Disposizioni finanziarie*)

1. A partire dall'esercizio finanziario 2014, l'Amministrazione Regionale avrà cura di istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Contributi in conto capitale a favore delle esigenze iniziali di funzionamento e delle iniziative inerenti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità", il cui ammontare sarà stabilito in sede di formazione del rispettivo bilancio annuale;
2. Alla istituzione del capitolo di spesa di cui al precedente comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede con apposito articolo nella legge di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2014 e seguenti nonché con indicazione di previsione nel documento di programmazione economica e finanziaria pluriennale
3. Per l'anno 2014, la somma da iscrivere con le modalità di cui al precedente comma 1, è di Euro
4. All'inizio di ciascun anno, la Direzione Generale Agricoltura, con propria determina, verificata la disponibilità in bilancio, stabilisce l'ammontare delle risorse finanziarie e le modalità di accesso ai finanziamenti erogabili agli organi di gestione dei distretti per ciò che concerne le esigenze e le iniziative di cui al precedente comma 1.

Art. 13 (*Monitoraggio, controllo e valutazione*)

1. Il Comitato di Distretto e la Società di Distretto, con specifico accordo scritto, individuano una snella struttura congiunta dedicata al monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'attuazione del Piano di Distretto.
2. L'azione di monitoraggio dovrà rilevare, semestralmente, almeno i seguenti elementi:
 - a) ogni problematica emersa nell'ambito dei compiti assegnati;
 - b) numero dei progetti di sviluppo realizzati e/o stato di avanzamento degli stessi.
3. La relazione di cui all'art. 7 comma 3 lettera d), da trasmettere a cura degli Organi di gestione del Distretto ai competenti Uffici Regionali, dovrà in ogni caso evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e di realizzazione delle singole azioni programmate, i soggetti che sono stati coinvolti, le eventuali modifiche al programma che si sono rese necessarie e si rendono necessarie anche in futuro con adeguata motivazione delle stesse.
4. La Direzione regionale competente effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.
5. Al fine di cui al comma 3, gli enti ed i soggetti beneficiari, all'atto di concessione, si obbligano a mettere a disposizione della Regione la documentazione di spesa relativa ai progetti di sviluppo incentivati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione.
6. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:
 - a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;
 - b) elenco e descrizione dei progetti presentati e degli interventi finanziati.
7. Entro il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato di valutazione di cui al precedente art. 4 comma 3, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che permetta di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, e in particolare quelli relativi a:
 - a) miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;
 - b) mantenimento e crescita dell'occupazione e delle economie locali;
 - c) coordinamento e integrazione tra enti locali e soggetti privati;
 - d) sviluppo e valorizzazione dei servizi connessi agli aspetti di ruralità e delle produzioni agricole nonché crescita del tessuto imprenditoriale locale e rispettivo fatturato.

Art. 14 (Revoca dei finanziamenti)

1. La Direzione regionale competente può revocare i contributi quando:
 - a) i progetti e le iniziative realizzate e riferite al Piano di Distretto sono difformi da quelli ammessi e le rispettive modificazioni non sono state comunicate nei termini normativi previsti;

- b) i progetti e le iniziative riferibili al Piano di Distretto non sono realizzati secondo quanto indicato nell'atto di impegno;
- c) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno;
- d) l'ente o il soggetto beneficiario cessa la propria attività;
- e) il soggetto beneficiario privato fallisce, è posto in liquidazione coatta amministrativa o assoggettato ad altra procedura concorsuale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente regionale competente esperisce ogni azione utile al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande finanziabili presentate da altri distretti.

Art. 15 (*Clausola di sospensione*)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sia che facciano riferimento a fondi propri dell'Amministrazione regionale sia che derivino da fondi europei, sono concessi a condizioni che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data in pubblicazione sul BURT dell'avviso concernente la relativa autorizzazione.

Art. 16 (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.